

# ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RIMINI

## INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE IN PERIODO “COVID”

Si è reso necessario, a fronte delle numerose domande di chiarimenti da parte degli Iscritti, riassumere le novità e le prassi che regolano lo svolgimento della pratica forense nel periodo in essere di emergenza epidemiologica.

### **-ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI PRATICANTI**

Il Consiglio dell'Ordine, con delibera 8/4/20, ha stabilito le modalità di inoltro dell'istanza di iscrizione (via pec del dominus, via mail o via posta). Nel caso di inoltro via mail o pec, l'istanza dovrà essere corredata dalla documentazione richiesta scansionata in formato pdf (jpeg per le fototessere) e dall'attestazione dell'avvenuto saldo a mezzo bonifico dei pagamenti necessari. Le marche da bollo dovranno essere scansionate ed allegate alla domanda inoltrata via mail.

La documentazione inoltrata per via telematica dovrà essere depositata in originale una volta esaurite le limitazioni alla libera circolazione delle persone.

### **-SVOLGIMENTO E CONTROLLO DEL SEMESTRE DI PRATICA FORENSE**

Si rammenta che con D.L. 8 aprile 2020 n. 22 sono state previste modalità e scadenze inerenti anche la pratica forense. In particolare all'art. 6 c. 3 è previsto che “Il semestre di tirocinio professionale, di cui all'articolo 41 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, all'interno del quale ricade il periodo di sospensione delle udienze dovuto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, e' da considerarsi svolto positivamente anche nel caso in cui il praticante non abbia assistito al numero minimo di udienze di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto del Ministro della giustizia 17 marzo 2016, n. 70. E' ridotta a sedici mesi la durata del tirocinio professionale di cui al Capo I del Titolo IV della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per i tirocinanti che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza nella sessione di cui all'articolo 101, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Durante il periodo di sospensione delle udienze dovuto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, sono sospese tutte le attività formative dei tirocini, di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, all'interno degli uffici giudiziari. Il Ministro della giustizia predispone con proprio decreto tutti gli strumenti necessari alla prosecuzione delle attività formative a distanza durante il suddetto periodo di sospensione”.

**Pertanto, la mancata partecipazione ad almeno n. 20 udienze richiesta per il superamento del semestre non verrà considerata come elemento negativo ai fini della valutazione dei Praticanti che terminino o inizino il semestre durante il periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020.**

Con riferimento alla ulteriore documentazione richiesta, nelle more dell'adozione del decreto del Ministero della giustizia in materia, si è ritenuto di procedere come segue:

- rimane ferma la trattazione di almeno n. 2 pareri su questioni giuridiche;
- è incoraggiata la prosecuzione del rapporto dominus-praticante anche in modalità “smart working”: la stessa potrà essere comprovata con la produzione delle mail scambiate contenenti atti o pareri o studio di questioni giuridiche intercorse;
- con riguardo agli atti redatti, gli stessi sono richiesti sempre in n. di 10. Qualora vengano prodotti in numero inferiore, il Consiglio si riserva di valutare la posizione del praticante alla luce

dell'attività svolta globalmente nel semestre;

-i colloqui sono sospesi sino a data da destinarsi;

**-il deposito della documentazione relativa al compimento del semestre, ove il relativo termine anche prorogato di 60 giorni) sia scaduto o scada nel periodo dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020, è prorogato al 30 maggio 2020,** al fine di permettere a coloro che non sono riusciti ad accedere allo Studio professionale di potersi recare (delibera COA 8/4/2020). **Al contrario, coloro per i quali i termini naturale o prorogato scadano successivamente dovranno effettuare il deposito entro la scadenza naturale;**

-la documentazione da depositare potrà essere inoltrata via mail o via pec, con scannerizzazione di tutti i documenti richiesti;

-ove il dominus sia impossibilitato a firmare il libretto del praticante, il primo rilascerà una dichiarazione attestante la veridicità di quanto contenuto nel libretto, che verrà inoltrata unitamente alla ulteriore documentazione. All'esito del presente periodo dovrà avvenire il deposito del libretto presso la Segreteria, al fine dell'apposizione del visto sullo stesso;

-contestualmente all'inoltro della documentazione per il semestre concluso, il praticante avrà cura di richiedere alla Segreteria l'inoltro via mail del foglio udienze per il successivo semestre, avendo cura di stamparlo e di portarlo, alla fine del presente periodo, in Segreteria per la vidimazione e la firma;

### **-CERTIFICATO DI COMPIUTA PRATICA E RICHIESTA DI ABILITAZIONE AL PATROCINIO**

Gli interessati potranno richiedere il certificato di compiuta pratica e l'iscrizione al registro dei praticanti abilitati al patrocinio inoltrando istanza e documentazione prescritta con le modalità sopra dette.

Si rammenta, da ultimo, che la durata di 16 mesi della pratica forense è riservata a coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea entro il mese di giugno 2020, in necessario coordinamento con lo slittamento delle sessioni universitarie. Il Consiglio, in attesa di determinazioni sul punto da parte di CNF e Ministeri, è orientato per considerare della durata di 4 mesi l'ultimo semestre, anche al fine di consentire al praticante la richiesta di abilitazione alla fine dei primi sei mesi di praticantato.

Rimini, 22 aprile 2020